



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore SANCIU**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2008**

Disposizioni concernenti il riordino dell'estensione dei circondari  
dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge prevede un riassetto territoriale dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania sulla base di un miglioramento della distribuzione degli uffici giudiziari, rimasta pressoché inalterata pur essendo intervenute situazioni generali e specifiche che avrebbero determinato da subito la necessità di porre in essere alcuni correttivi e adattamenti rispetto all'originaria suddivisione.

La proposta interviene in materia di geografia giudiziaria modificando la tabella A dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento ai circondari di alcuni tribunali, con l'intento di individuare una maggiore omogeneità del rapporto tra domanda (proporzione tra popolazione e flussi processuali) ed offerta (strutture, magistrati) di giustizia sul territorio, secondo un modello organizzativo adeguato ai tempi ed alle varietà di situazioni strutturali presenti, dove punto di riferimento per la riorganizzazione dei tribunali è senza dubbio il territorio provinciale per i profili demografici, amministrativi ed economici ad esso connessi. La regione Sardegna ha da alcuni anni riorganizzato il suo profilo geografico affiancando alle quattro «storiche» province quattro nuovi enti territoriali provinciali che sono divenuti poi operativi a seguito delle elezioni dell'8 e 9 maggio 2005. Con la ridefinizione dei confini amministrativi, alcuni comuni sono migrati da una provincia all'altra; in particolare, dei 26 comuni facenti parte della nuova provincia di Olbia-Tempio, 2 comuni (Budoni e San Teodoro) erano precedentemente nella provincia di Nuoro e gli altri 24 nella provincia di Sassari.

Nello specifico, il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di adeguare il conseguente riordino territoriale, voluto dalla regione autonoma della Sardegna alle esigenze di giustizia e alla funzionalità degli uffici giudiziari. I criteri che hanno ispirato l'ipotesi di riordino dell'estensione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania sono connessi alle condizioni socioeconomiche di ciascuna zona, alle possibilità di collegamento fra i centri ed alla caratterizzazione strategica dei presidi giudiziario

L'intendimento è quello di ricomprendere i comuni di Alà dei Sardi, Buddusò, Oschiri e Padru, rientranti nella giurisdizione del tribunale di Sassari, ed i comuni di Budoni e di San Teodoro, appartenenti al tribunale di Nuoro, nell'ambito della nuova provincia regionale di Olbia-Tempio (di cui ora amministrativamente fanno parte) al fine di meglio fare coincidere la circoscrizione giudiziaria con la circoscrizione amministrativa.

Nello specifico, Oschiri, ma specialmente Alà dei Sardi, Buddusò e Padru sono abbastanza lontani e mal collegati con la sede del tribunale di Sassari, così come Budoni e San Teodoro hanno, anche grazie alla loro vicinanza geografica, il loro naturale punto di riferimento nella città di Olbia piuttosto che in quella di Nuoro dove attualmente ha sede il tribunale di riferimento.

Appare pertanto improcrastinabile che detti comuni, per ovvi criteri di omogeneità territoriale e amministrativa, debbano essere inseriti nel circondario del tribunale di Tempio Pausania, e nello specifico nella sezione distaccata di Olbia alla quale sono più prossimi.

Analogamente è indispensabile una modifica dell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di

Olbia, al quale vanno attribuiti anche i comuni di Arzachena, Loiri Porto San Paolo e Telti che per competenza di tribunale vi fanno già capo ma non per circoscrizione di giudice di pace con palese disomogeneità negli spostamenti e comodità di accesso.

Le motivazioni appena espresse potrebbero già considerarsi valide e sufficienti per consigliare l'approvazione della presente proposta. Ma, nel contempo, il miglioramento nella distribuzione degli organici dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, con particolare riferimento alla popolazione incidente in ciascun tribunale, al rapporto tra il numero di procedimenti annui esauriti e sopravvenuti, potrebbe avere il beneficio di ridurre l'eccessiva durata dei procedimenti penali e civili nei tribunali succitati.

Una delle cause, infatti, della irragionevole durata dei processi è l'errato rapporto fra risorse produttive (magistrati, personale amministrativo, etc.) e domanda di giustizia.

Come fatto osservare in più occasioni dal CSM «il servizio giustizia si svolge tanto meglio quanto migliore è il tessuto connettivo che lo lega con il territorio circostante» così come «la sua realtà socio-economica e la presenza di infrastrutture di servizio da un lato migliora il funzionamento della macchina giudiziaria e dall'altro crea le condizioni di stimolo per elevati livelli di elaborazione giudiziaria».

La mancata revisione delle circoscrizioni giudiziarie determinerebbe il grave fenomeno della permanenza sul territorio di uffici giudiziari che, in quanto costituiti in tempi lontani in cui le dinamiche sociali erano del tutto diverse, non risponderebbe più a criteri di funzionalità, efficienza ed economicità del servizio e alla ripartizione della domanda di giustizia.

È importante rilevare come dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le coperture dell'organico dei tri-

bunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, in riferimento alle disposizioni correttive apportate dalla presente legge, andranno determinate con particolare riferimento alla popolazione incidente, alla produttività media, al rapporto tra il numero di procedimenti annui esauriti e sopravvenuti nonché il numero di magistrati previsti in organico e non avranno conseguenze destabilizzanti per gli altri tribunali non interessati dal disegno di legge.

Nello specifico, l'articolo 1 della proposta inserisce sei comuni nel circondario del tribunale di Tempio Pausania, sezione di Olbia.

In particolare, i comuni di Budoni e San Teodoro vengono spostati dal circondario del tribunale di Nuoro, mentre i comuni di Alà dei Sardi, Buddusò, Oschiri e Padru vengono spostati dal circondario del tribunale di Sassari.

L'articolo 2 interviene sulla competenza territoriale del giudice di pace inserendo i comuni di Budoni, San Teodoro, Alà dei Sardi, Arzachena, Buddusò, Loiri Porto San Paolo, Oschiri, Padru, Telti nel circondario del giudice di pace di Olbia.

Il successivo articolo 3 prevede che le disposizioni del presente disegno di legge non determinino lo spostamento di competenza per i procedimenti civili e penali in corso alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per i soli procedimenti penali nei quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale.

L'articolo 4 affida ad un decreto del Ministro della giustizia il compito di rivedere le piante organiche dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania in funzione delle modifiche apportate dalla legge.

L'articolo 5 precisa come dalle disposizioni del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico dello Stato; mentre l'articolo 6 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, con riferimento alla corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce relativa al tribunale di Nuoro, le parole: «Budoni,» e «San Teodoro,» sono soppresse;

b) alla voce relativa al tribunale di Sassari, le parole: «Alà dei Sardi,», «Buddusò,», «Oschiri,» e «Padru,» sono soppresse;

c) alla voce relativa al tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia:

1) prima della parola: «Arzachena» sono inserite le seguenti: «Alà dei Sardi,»;

2) dopo la parola: «Berchidda,» sono inserite le seguenti: «Buddusò, Budoni,»;

3) dopo la parola: «Olbia,» sono inserite le seguenti: «Oschiri, Padru, San Teodoro,».

### Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, inserisce nella circoscrizione del giudice di pace di Olbia i comuni di Alà dei Sardi, Arzachena, Buddusò, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Oschiri, Padru, San Teodoro e Telti.

### Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge non determinano lo spostamento di competenza

per territorio dei procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata esercitata l'azione penale.

Art. 4.

1. Le piante organiche dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in conseguenza delle modifiche introdotte dalla presente legge, con particolare riferimento alla popolazione incidente e alla produttività media di ciascun tribunale, al rapporto tra numero di procedimenti esauriti e sopravvenuti, nonché al numero di magistrati previsti in organico.

Art. 5.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





